

IVA

Interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro: regole Iva

di Sandro Cerato

DIGITAL Seminario di specializzazione

IVA NEI RAPPORTI CON L'ESTERO

[Scopri di più >](#)

Al fine di ottemperare alle regole imposte dai **Protocolli approvati nei mesi scorsi**, nella “Fase 2” (e successivamente) le aziende devono assicurare la **pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali**, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Nel **comparto delle imposte dirette**, il recente Decreto “Rilancio” (approvato e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) ha confermato ed ampliato la misura del **credito d'imposta**, mentre nessuna indicazione è stata prevista ai fini Iva in relazione all'**aliquota applicabile**, che rimane quindi quella ordinaria del 22%.

In tale ambito è interessante valutare, anche allo scopo di venire incontro alle esigenze finanziarie delle imprese, se sia **corretto applicare il regime dell'inversione contabile** ai sensi dell'[articolo 17, comma 6, lett. a-ter\), D.P.R. 633/1972](#), nel cui ambito sono ricomprese le **prestazioni di pulizia relative agli edifici**.

Dando per assodato il legame delle **operazioni di sanificazione con l'edificio** (l'ambiente di lavoro è lo spazio interno all'edificio in cui le persone prestano la propria attività), è tuttavia necessario comprendere **quali siano le operazioni di “pulizia” soggette ad inversione contabile** e se in tale nozione possa essere ricompresa la **sanificazione**.

Secondo l'[articolo 1 D.M. 07.07.1997, n. 274](#) (attuativo della L. 82/1994) si prevedono le seguenti definizioni:

- **sono attività di pulizia** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a **rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza**;
- **sono attività di sanificazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a **rendere sani determinati ambienti** mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento

delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

Con la [**circolare 14/E/2015**](#) l'Agenzia delle entrate ha precisato che per individuare le **prestazioni di pulizia soggette ad inversione contabile** si deve aver riguardo ai seguenti codici Ateco: 81.21.00 (pulizia generale non specializzata di edifici) e **81.22.02 (altre attività di pulizia specializzata di edifici)**.

In tale ultimo codice rientrano quelle attività di pulizia effettuate da imprese che dispongono di capacità ed attrezzature particolari.

È invece **escluso**, secondo l'Agenzia (per quel che interessa in questa sede) il **codice Ateco 81.29.10**, riferito alla **disinfezione e disinfestazione di edifici**.

Tali ultime attività sono definite dal citato [**articolo 1 D.M. n. 274/1997**](#) e sono quindi distinte rispetto alla sanificazione. Per tale ultima attività, di fatto, **non risulta attribuito alcun codice Ateco specifico**, ragion per cui è necessario indagare se possano rientrare o meno nelle attività di pulizia “specializzata” ovvero siano delle attività del tutto autonome.

Va segnalato, in primo luogo, che nell'ambito della stessa definizione di **sanificazione** sopra riportata è precisato che la stessa può avvenire **anche mediante l'attività di pulizia**, e pare fuori discussione che **per poter sanificare l'ambiente sia necessaria una preventiva e collegata attività di pulizia**.

Si potrebbe quindi individuare una sorta di **“assorbimento” dell’attività di sanificazione in quella della pulizia specializzata con conseguente applicabilità dell’inversione contabile**.

D’altro canto, **l’assenza di un codice Ateco specifico per l’attività di sanificazione** (a differenza della disinfezione e della derattizzazione) potrebbe indurre alla conclusione che la stessa **sia ricompresa nel novero delle pulizie specializzate** e come tale, trattandosi di un’attività svolta negli edifici, soggetta a *reverse charge*.

Tale conclusione, come già detto, avrebbe il pregio di “completare” l’aiuto che il legislatore sta fornendo alle imprese in materia di imposte dirette, **evitando in tal modo l’esborso finanziario collegato all’applicazione dell’Iva nei modi ordinari**.